

**CODICE ETICO**  
**TITOLO I**  
**I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI**

**1. Attività economica**

La Società ha l'obiettivo di svolgere in piena autonomia la propria attività diretta al perseguimento del proprio oggetto sociale. Essa intende agire tutelando in ugual modo i propri interessi economici ed il lavoro e l'attività dei propri dipendenti e collaboratori, nel pieno rispetto di tutti i principi contenuti nella Costituzione della Repubblica italiana. A questo fine essa ha diffuso fra i propri dipendenti e operativi la conoscenza in particolare del D. lgs. 231/2001 per gli scopi che essa persegue

**2. Limitazioni**

La Società riconosce i valori contenuti sia nella Costituzione della Repubblica italiana che nei Trattati istitutivi dell'Unione Europea che nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e quelli della Dich. Europea e pertanto riconosce di voler svolgere la propria attività in funzione anche della utilità sociale, senza arrecare danno alla sicurezza e nel pieno rispetto dei principi della leale competizione imprenditoriale.

**3. Immagine**

La Società tutela il proprio nome e la propria immagine come elementi distintivi della stessa e componenti essenziali del proprio patrimonio.

**TITOLO II**  
**CONDOTTA DEI DIPENDENTI**

**1. Campo di applicazione**

Il presente Titolo regola i comportamenti che debbono essere tenuti in occasione di ogni fase dei procedimenti relativi ad appalti, negoziazioni e contratti sia con imprese fornitrici di beni della Società sia con imprese clienti della stessa, come meglio descritto al Titolo III.

**2. Buona fede contrattuale e riservatezza**

Ciascun dipendente o collaboratore ha l'obbligo di riservare, a parità di condizioni economiche e di qualità, uguale trattamento a parità di condizioni alle imprese che vengono in contatto con la Società e pertanto si astiene e chiede ai suoi operativi di astenersi dall'accordare prestazioni o trattamenti che non siano normalmente accordati ad altri. Il dipendente o il collaboratore non ritarda né affida ad altri il compimento di proprie attività. Il dipendente o il collaboratore non diffonde né utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e mantiene con particolare cura la riservatezza inerente il patrimonio costituente il know how aziendale.

**3. Conflitto di interessi**

Il dipendente o il collaboratore si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri e si astiene in ogni caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

**4. Benefits**

E' fatto divieto ai dipendenti o collaboratori di ricevere, per sé o per altri, regali od altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da fornitori o clienti.

**5. Esecuzione dei contratti**

Nella fase di esecuzione dei contratti i dipendenti e i collaboratori hanno l'obbligo di negoziare le

condizioni contrattuali con oggettività, la quale deve essere documentata, e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi previsti dalla legge.

#### **6. Doveri dei dirigenti**

I dirigenti sono tenuti ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla legge e quelli sopra specificati per i dipendenti e collaboratori e sono tenuti altresì a vigilare, adottando i controlli necessari, con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.

#### **7. Ambiente e sicurezza**

La Società è consapevole dell'esistenza di specifiche norme che regolano l'ambiente e il territorio al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua e a tutelare la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica. Il rispetto di dette norme è uno specifico dovere di tutti i dipendenti e collaboratori della Società.

#### **8. Disciplina**

Il dipendente più alto in grado al quale sia affidata la gestione del personale della Società, o chi ne svolge in concreto le funzioni anche senza qualifica dirigenziale, ha l'obbligo di curare la conoscenza del presente Codice da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, di assumere le misure perché lo stesso venga osservato e di svolgere periodiche riunioni di verifica sul rispetto delle norme comportamentali qui previste.

#### **9. Inosservanza**

La violazione dei doveri previsti nel presente Codice comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi o individuali.

### **TITOLO III RAPPORTI CON IL MERCATO E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

#### **1. Campo di applicazione**

Le disposizioni del presente Titolo regolano la condotta della Società nei confronti di soggetti esterni alla organizzazione aziendale, e cioè di fornitori (professionisti compresi), clienti, concorrenti ed Enti pubblici.

#### **2. Correttezza e buona fede**

La Società agisce nel rispetto non soltanto delle vigenti norme di legge, ma anche dei principi di correttezza e buona fede nei confronti dei propri interlocutori, siano essi imprese o privati o Pubbliche Amministrazioni.

#### **3. Concorrenza**

La Società riconosce per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali o comunque contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle regole di mercato.

#### **4. Rapporti con Enti pubblici o loro organi e col sistema bancario**

Nel partecipare a gare d'appalto e a qualsiasi procedimento coinvolgente Pubbliche Amministrazioni e nel richiedere l'accesso a qualsiasi forma di finanziamento la Società si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente interessato e da qualsiasi pratica volta a ottenere benefici in violazione di leggi o regolamenti, curando di utilizzare documenti e notizie assolutamente rispondenti al vero.

